

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 Dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

1. tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti agli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.
2. i giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana
 - b) buona condotta morale
 - c) età non inferiore a 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d' Assise di Appello;
3. Non possono assumere l'Ufficio di giudice popolare:
 - a) i magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ome il 15 Maggio 2017

 Il Sindaco
Autreljo Filippi
